

1714 e 1725 FRATELLI FERRILLO D'ORIA
CONTRO IL MARCHESE DI CRACO D. FRANCESCO VERGARA

© 2012 Roberto Vergara Caffarelli

I precedenti. La storia.

Questa storia ha inizio con la cessione problematica di una partita di Fiscali¹. Il 13 luglio 1666 la signora Costanza Maria Giovenchi² vendette mediante albarano³ al Regio Consigliere Carlo Vergara, allora avvocato, una

partita⁴ di annui docati 421, secondo la situazione⁵ del 1648, di fiscali sopra la Università di S. Chirico Raparo, della Provincia di Basilicata, asserendosi, che in detto anno 1666, tempo in cui si fece detto albarano, mercé di rimedio provisionale della Regia Camera, detti annovi docati 421⁶ erano ridotti, ed abbassati ad annovi 323⁷, quali diss'ella nemmeno poter essigere, ed essigendone qualche cosa, glie riusciva, e malagevole, e dispendioso; che però avea deliberato di vendere detta intera partita al detto Vergara, alla ragione del 25 per cento; promettendogli altresì a sue proprie spese procurargli la cessione del jus luendi⁸, per tutto Ottobre di detto anno 1666, libero e senza vincolo, né condizione alcuna; e non procurandoglielo in detto tempo prefinito, rimasi fussero gli amendue contraenti sciolti da detta promessa.

¹ - ALESSANDRA BULGARELLI LUKACS, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Milano 1993, p. 17: «Le imposte dirette erano costituite dalle *funzioni fiscali* e dall'*adoha*, entrambe di carattere ordinario. Circa le *funzioni fiscali*, che costituivano la base del prelievo tributario di natura diretta ed una delle voci principali del bilancio [...] si ricorda qui che gravavano su ciascuna delle circa duemila comunità del regno in ragione del numero dei fuochi.» Era una delle imposte dirette che incideva di più sulla popolazione, non distinguendo tra ricchi e poveri e che arrivò nel 1648 a pesare 4 ducati e 87 grana; una tassazione che dopo la rivolta di Masaniello fu ridotta a un pagamento annuale di 4 ducati e venti grana, ossia 42 carlini a fuoco. Metà circa delle rendite dei fuochi, capitalizzate al 7%, era stata venduta dal Governo per sovvenire alle spese correnti ed era in mano di privati. Ricordo che il ducato era diviso in 10 carlini e in 100 grana, due carlini facevano un tarì: per cui 42 carlini equivalgono a 4,2 ducati oppure a 4 ducati e tarì 1, che nella contabilità venivano segnati così: Δ 4. # 1.

² - *Ragioni PER lo Signor D. Benedetto Ferrillo Doria CONTRA lo Illustre Marchese di Craco Signor D. Francesco Vergara*. Napoli 1725. Ringrazio padre Mario Villani, responsabile della *Biblioteca P. Antonio Famia* del Convento di S. Marco in Lamis (FG) per avermi fatto avere gratuitamente una copia digitale dell'opuscolo e avermi autorizzato a pubblicarlo.

³ - *Albarano*: ricevuta di pagamento (dallo spagnolo: cedola regia), ma anche scrittura privata, contratto mandato di pagamento.

⁴ - *Partita di fiscali*: quantità di una determinata rendita fiscale. Il proprietario della partita si chiamava partitario.

⁵ - La *Situazione* del 1648 è la Numerazione dei fuochi stabilita per quell'anno.

⁶ - Nell'altra memoria il valore degli annui fiscali è indicato più precisamente in ducati 421 tarì 2 grani 7. che corrispondono esattamente al capitale di 6021 ducati, sul quale si applicava per legge l'interesse del 7%.

⁷ - In altro luogo la somma è detta essere Δ 323. #2. e grana 10 e la riduzione effettuata è stata quindi del 23,24 %. Con la nuova situazione dell'anno 1669 la somma divenne annui Δ 328. # 1. grana 12.

⁸ - *Jus luendi*: Diritto di ricomprare entro un termine prestabilito un immobile venduto, rimborsandolo della spesa nell'acquisto, allorché ciò sia stato espressamente pattuito nell'istrumento di vendita. La venditrice, cedendo lo *Jus luendi* rinunciava al diritto di riscattare la partita.

Merita di essere approfondita la richiesta del compratore di avere la cessione⁹ dello *Jus luendi*, «per tutto Ottobre di detto anno 1666, libero e senza vincolo, né condizione alcuna; e non procurandoglielo in detto tempo prefinito, rimasi fussero gli amendue contraenti sciolti da detta promessa». Ci ritornerò più avanti, ma intanto continuo a trascrivere dall'opuscolo:

Con patto espresso, che detta partita, s'intendesse assegnata per tale qual'era, e migliorando o decadendo, fusse andato il commodo, e il danno a conto di esso compratore. E fu altresì dichiarato dalla medesima Giovenchi venditrice, averne ricevuto in conto di detto prezzo, per mezzo del Banco dello Spirito Santo, docati 60, con patto ancora, che gl'interessi decorsi fino a 3 d'Aprile del detto anno 1666 andassero in beneficio della venditrice, e che lo Vergara compratore cominciasse ad essigere la terza di Agosto, di detto istante anno 1666, e promise lo pagamento del complimento del prezzo, alla detta ragione del 25 per cento, *tempore stipulationis*.

Come in effetto a due di settembre 1666, come cessionario della Regia Corte, ricomprossì esso Vergara la detta partita di Fiscali di docati 6021 di capitale, colle sue annue entrate, per mano di Notar Matteo Angelo Sparano¹⁰, allora Notaio della Regia Corte, pagandone il prezzo (quantunque apparentemente, e non in realtà, per partita passatora) di detti docati 6021 a detta Costanza Maria, per mezzo del Banco de' SS. Giacomo e Vittoria, come si enuncia nella partita del Real patrimonio.

Il comportamento della signora Costanza Giovenchi è però, a dir poco, strano, alla luce di quello che era accaduto prima. Perché, insieme al marito Giovanni Battista Massa, il 5 marzo del 1661 D. Costanza aveva costituito una dote di 10.000 ducati per il matrimonio della loro figlia D. Silvia Massa con il Signor D. Antonio Ferrillo¹¹ D'Oria, che prevedeva la consegna di 2000 ducati in contanti.

⁹ - Nell'opuscolo del 1725 se ne parla così: «Ne punto osta, ciocché potrebbesi dire dalle parti, che avendo il Vergara fatto acquisto di detta partita *prævia cessione juris luendi*, non debba lo medesimo esser molestato a istanza di detti Coniugi, i quali non avendo curato farsi quella intestare, e descrivere, in loro nome ne' libri del Regal patrimonio, che perciò nessuna ragione sovrasti a essi fratelli de Ferrillo di poter quella avvocare in vigore di detto assignamento, seguito nell'anno 1665 imperciocché si risponde che la cessione del *jus luendi* soltanto operativa ella è di risolvere, ed estinguere la ipoteca tral mezzo del tempo contratta, e non già lo dominio, restando sempremai questi presso colui, che pria acquisto fatto aveane. [...] Secondo la testimonianza del Consiglier *Francesco Rocca ... Secundo respondetur, & fortius nihil professe jus luendi, nisi retrovenditio fiat a vero Domino introitum, qui habeat potestatem transferendi dominium; nam, ut validus sit contractus Iuris luendi requiritur interventus trium personarum, scilicet cedentius Ius luendi, cessionarii, qui vult illud exercere, & Creditoris redditus, qui fecit retrovenditionem, & cessionem omnium Iurium in favorem illius Cessionarii [...]* Tertio respondetur, quod si retrovenditio fuit facta a persona, quae non habeat potestatem, nullum fuit translatum dominium in emptorem. [...] Propterea dicun Doctores, quod *jus luendi* extinguit hypothecas, non autem dominium.»

¹⁰ - Matteo Angelo Sparano nel 1647 esercitava l'ufficio di Cassiere dell'Università di Cava. Con testamento del 18 maggio 1684 lasciò tutta la sua eredità alla cappella da lui fondata, designando quale erede testamentario il dott. Antonio Sparano, con l'obbligo di istituire una cappellania per la celebrazione di una messa giornaliera per comodo degli abitanti del casale degli Sparani. Nel libro 3° dei morti, fol. 33, dell'archivio di S. Pietro a Siepi, è contenuto l'atto di morte: «Anno D.ni 1684 die vero 18 mensis maii Mattheus Angelus Sparanus vir Hyeronimae Galisi aetatis suae 83 circiter loco casalis delli Sparani restrinto nostrae Parochiae in comunione S. Ma tris Ecclesiae animam Deo reddidit... cuius corpus fuit sepultum in Ecclesiae S. Petri ad Sepim eius Parochia».[Da internet].

¹¹ - I Ferrillo (ora estinti) erano una famiglia patrizia napoletana ascritta al sedile di Porto. Mazzeo Ferrillo (seconda metà del sec. XV) ebbe i feudi di Muro, Genzano e Acerenza, tutti in Lucania. Nel 1499 fece costruire nel Chiostro di S. Maria la Nova in Napoli il sepolcro gentilizio, attribuito a Iacopo della Pila, intitolato all'assunzione della Vergine. In un documento della seconda metà dell'800 si ha la richiesta di Raffaele Ferrillo Doria all'Intendenza di Provincia di poter spostare il monumento esistente nel chiostro in una cappella che lo stesso intendeva costruire nel cimitero di Poggioreale. Nel 1825 suor Maria Candida Ferrilli Doria dispose un lascito a favore del monastero del Divino Amore in Napoli. Il 30 maggio 1841 il marchese Gennaro Ferrilli d'Oria ebbe dal Governo una medaglia d'argento di III classe nella pubblica mostra delle opere di belle Arti.

Come interesse per gli altri 8000 ducati i genitori della sposa si erano impegnarono *in solidum* a mantenerli in casa loro fornendogli abitazione, vitto, carrozza e ogni altra cosa necessaria.

Gli sposi però contravvennero ai patti e non andarono ad abitare con loro; per questo non ebbero gli 8.000 ducati promessi, ma solo

un assegnamento della metà d'una partita di annui docati 421, col suo capitale di docati 6021, a detta Donna Costanza Maria dovuti sopra la Terra di S. Chirico, per causa di fiscali, come in effetto, mediante strumento sotto lo primo d'Ottobre 1665 la riferita Costanza Maria Giovenchi, vedova di detto Gio: Battista Massa, loro assegnò doc. 210 annovi per capitale di doc. 3000, metà di detti docati 6000, colla facoltà d'intestarseli, e far descrivere in loro nome ne' libri del Real patrimonio, e furono costituiti procuratori, come in cosa propria, ad esiggere, anche per mezzo de' Banchi, e colle solite clausole di Costitutio e Precario.

È importante capire se la rinuncia ai patti più favorevoli della dote sia stata determinata da una sopraggiunta situazione di tensione tra la madre, ormai vedova, e gli sposi. Ci viene, per questo, in aiuto un'altra memoria,¹² che ho recentemente individuato nella Biblioteca provinciale di Foggia La Magna Capitana, dove si dice qualcosa di più sui capitoli matrimoniali, nei quali si era pattuito

che nel caso essi Gio: Battista e Costanza non volessero tener in loro casa li D. Antonio e D. Silvia né amministrargli le cose suddette, fussero essi obligati per duc. 3 m. assignarneli tanti effetti effettivi, de' migliori ad elezione d'esso D. Antonio, e gl'altri duc. 5 m. o pagarceli contanti o corrisponderneli l'interesse al sei per cento a lor elezione. Ma nel caso essi D. Silvia e D. Antonio di loro spontanea volontà avessero volsuto partirsi dalla casa delli dotanti, questi non fussero tenuti a farli l'assignamento delli suddetti duc. 3 m. né pagarli gl'altri duc. 5 m. contanti, o pure l'interesse al sei per 100, e sol nel suddetto caso fussero obligati assignarli annui duc. 210 sopra le prime rendite, che ad essi pervenivano dagl'annui ducati 420 che per causa de' Fiscali li corrispondeva l'Università di S. Chirico estradotale d'essa Sig. Costanza per capitale di duc. 6 m. con facoltà di poterseli il Sig. D. Antonio esiggere, sincome nel *fogl. 61 litt. A & B*. Con altra legge, che nel caso di vendita di detti effetti, di duc. 3 m. del capitale di detti annui duc. 210 dotali dovessero depositarsi in publico Banco per investirsi in altra compra, sincome nel *fogl. 63 litt. A*.

Ed essendosi già contratto il matrimonio sudetto sotto li 14 del mese di settembre del citat'anno 1661, li mentovati D. Antonio Ferrillo d'Oria, Gio: Battista Massa, e D. Costanza Maria Giovenchi con altro publico Instrumento dichiararono, e ratificarono tutti li sudetti patti, ed avendo già il D. Antonio ricevuto i sudetti duc. 2000 contanti in tante monete d'oro, ed argento, ed in conto delli sudetti duc. 10 m. ne quietò i debitori sudetti, i quali nuovamente con le sudette leggi, patti, e condizioni s'obligarono al pagamento, ed assignamento di sopra poco prima riferiti.

Non fu possibile a D. Antonio Ferrillo d'Oria poter cohabitare con li scritti suoi soceri, per la qual cosa separossi egli da essi loro, e quindi nel mese d'Ottobre dell'anno 1665 essendosene già passato all'altra vita lo mentovato Gio: Battista, ebbe egli nuova convenzione con D. Costanza Maria Giovenchi sua socera, nell'Instrumento della quale dichiarossi, che per alcune cause moventino la loro mente non avean volsuto cohabitare insieme, così come stava convenuto nelli Capitoli matrimoniali, perloché sin da tre anni, e più s'era il D. Antonio diviso dalla casa della scritta D. Costanza Maria; onde questa li cedette, assignò, & insolutum diede duc. 3000 di capitale con suoi annui duc. 210 metà delli duc. 6000 di capitale, che con suoi annui duc. 420 dovevali l'Università di S. Chirico, e si convenne, che egli se l'intestasse, o descrivesse in testa sua, e se l'avesse esatto dall'ora in poi, non ostante, che non più abitava in sua casa, havendola ella posto in suo luogo, e costituito Procuratore irrevocabile *in rem propriam*, con facoltà di far tutto quello, che potea essa cedente prima di far la consaputa cessione, sincome dall'Instrumento sudetto stipulato, come si disse sotto li 21 del mese d'Ottobre dell'anno 1665, qual si legge nel *fogl. 9 lit. B & at & fol. 70 un. Seq.*

Vale la pena di fermarsi a riflettere un momento sopra alcune affermazioni che abbiamo appena letto: «Non fu possibile a D. Antonio Ferrillo d'Oria poter cohabitare con li scritti suoi soceri, per la qual cosa

¹² - Raggioni PER la Signora D. Silvia Massa, ET D. Gio: Battista, D. Giuseppe e D. Benedetto Ferrillo d'Oria CONTRO il Signor D. Francesco Vergara Marchese di Craco. Ringrazio il dott. Alessandro Ursitto del Servizio reference, ill e dd Biblioteca provinciale di Foggia La Magna Capitana, per avermi inviato gratuitamente la scansione dell'opuscolo.

separossi egli da essi loro ... da tre anni e più ...» cioè, gli sposi pochi mesi dopo il loro matrimonio smisero di coabitare con i suoceri «per alcune cause moventino la loro mente». Ma qual'era il motivo della clausola di coabitazione: i genitori della sposa volevano forse proteggerla perché molto giovane? La figlia era forse debole di mente? Oppure volevano essere accuditi? Il marito non era in grado di mantenere degnamente la moglie? Non si sa! Ad ogni modo non si trattò di forza maggiore, come per esempio la sopraggiunta necessità di risiedere in altro luogo per motivi attinenti le occupazioni del marito, perché non avrebbero trascurato di scriverlo; vi fu qualche altro motivo che le due memorie non precisano, e fu una decisione sulla quale il marito D. Antonio avrà molto ponderato, perché presa contro il proprio interesse, anche perché i duemila ducati già avuti non sarebbero durati a lungo. Nella comparsa del 1725 si dice qualcosa di più sulla questione della coabitazione:

ferono perdita di tutto lo dippiù sino alla detta somma di docati 8 m., e ciò per lo non adempimento di quella promessa apposta ne d[etti] Capitoli, di dover eglino coabitare con d[etti] loro Genitori e Soceri respective, alché, per altro non venivano astretti per legge di adempire, anzi giustissime cagioni loro assistevano in fatto di non dover unitamente coabitare; si anche perché cotal patto, per esser nullo per disposizione di ragione, racchiudendo impedimento di libertà naturale, che ciascun tiene di abitare, ove più gli aggrada.

Mi pare di leggere una sorta di recriminazione per quella clausola ritenuta ingiusta e contraria alla libertà naturale; almeno così fa pensare quello scrivere «giustissime cagioni loro assistevano in fatto non dover unitamente coabitare». Così facendo, dunque, avevano rinunciato a 8.000 ducati per averne poco più di 3000, anzi molto meno perché c'era stato il deprezzamento dei fiscali il cui valore il Governo aveva ridotto di circa un quarto. Fiscali che allora non rendevano nulla e che tra l'altro era difficile vendere senza una notevole perdita, perché S. Chirico era un'Università molto lontana dalla Capitale e la generale diminuzione dei prezzi che si ebbe su tutto, in conseguenza dello spopolamento a causa della peste. C'era forse un cattivo rapporto tra genero e suocera? Mi sembra molto probabile. La memoria contro Carlo Vergara continua così:

Nel mentre voleva D. Antonio intestar a sé, ed a sua moglie a tenor del sudetto instrumento di cessione, & *in solutum datione* la cennata partita, il Dottor Carlo Vergara all'ora Avvocato di Camera, e poi Regio Consigliero, procurò indurre la scritta D. Costanza Maria Giovenchi già cedente, e venditrice a venderli la partita sudetta, & a vendercela a bassissimo prezzo, ed in effetto gli riuscì il disegno, imperciocché nel mese di luglio dell'anno 1666 fece con essa lei un albarano, in cui asserendo contro ogni verità la scritta D. Costanza che ella possedeva come vera Signora, e Padrona una partita d'ann. Docati 421. 2. 7. di Fiscali sopra l'Università di S. Chirico in Provincia di Basilicata, giusta la situazione fatta nell'anno 1648 avanti, li quali dall'anno 1660 avanti eran rimasti in conformità del rimedio provisionale in annui docati 323. 2. 10., e quella vendé alla miserabile, e lievissima raggione di docati 25 per 100 con l'argomento, e diminuzione a beneficio d'esso compratore; il quale volse altresì, che fusse tenuta la Signora D. Costanza a sue spese passarvi il *jus luendi*, in conto del qual prezzo dichiarò ella averne ricevuto docati 60 per mezzo del Banco dello Spirito Santo, sincome si legge dall'albarano suddetto nel *fogl. 29, & 30*, e dalla partita di Banco di doc. 1095 pagati dal Vergara a D. Costanza alli 27 del mese di Settembre del citato anno 1666 a complimento di docati 1155 che erano il giusto importare¹³ delli docati 25 per 100, atteso gl'altri docati 60 dichiarò averceli egli pagato per altro Banco, come in punto nell'albarano si era confessato, & asserito sincome si legge dalla cennata partita di Banco nel *fogl. 31*, qual egli il Vergara per mettere quanto era possibile, al bujo, la verità della nullità, dell'ingiustizia, e dell'enormissima lesione del prezzo suddetto girò per altritanti, ma ella ben si fa conoscere dall'albarano poco prima precedente. Dalla somma Dal pagamento delli docati 60, e da quel che segue appresso.

Imperciocché nell'istesso mese di Settembre dell'anno 1666 egli il Vergara fece passare il *jus luendi* sopra la partita sudetta, e come cessionario del sudetto *jus luendi* competente alla Regia Corte finse pagare¹⁴ per lo

¹³ - Si consideri che 1155 ducati sono la quarta parte di Δ 4620 di capitale che al 7% rende ducati 323,4 cioè Δ 323 # 2.

¹⁴ - Nella memoria del 1725 è scritto: «... a due di Settembre 1666, come cessionario della Regia Corte ricomprossì esso Vergara la detta partita di Fiscali di doc. 6021 di capitale, colle sue annoe entrate, per mano di

prezzo della sudetta partita di docati 6021 contanti, come apparisce dalla partita del Real Patrimonio nel *fogl. 22 in fine at., & 23.*

Ma non vi è chi non vegga questa esser stata un'apparenza, e che il vero prezzo pagato fu quello del 25 per 100, sì perché in quel tempo consimili partite di Fiscali non valevano già docati cento per cento, ma sì bene docati 60 per cento, sincome con fede fatta da' pubblici, e Regii Zenzali nel *fogl. ...* si dimostra, sì anche perché non è credibile che il Dottor Carlo Vergara, uomo sagacissimo, ed accorto, avesse volsuto in d[etto] tempo pagar la partita sudetta alla cennata ragione del cento per cento, qual'ora anche in questi tempi, in cui le compre son difficili, e rarissime, né meno si valutano a ragione di docati 80 per cento; e finalmente perché dall'albarano sottoscritto di propria mano del sudetto Signor Vergara, verificato con la comparazion del di lui carattere, fatto intese le parti, che si legge nel *fogl. ...*, e più della cennata partita di Banco di docati 1155 si vede qual fu il vero prezzo, e via più si rende chiara la mala fede, la frode, e la malizia non men del prezzo, che nella nullità della vendita.

Per lo prezzo adunque di docati 1155 il riferito Signor D. Carlo Vergara procurò mettersi in mano una partita di Fiscali di docati 6021 di capitale con suoi annoi docati 420 d'annualità giusta la situazione dell'anno 1648, e giusta il rimedio provisionale preso l'anno 1660 a caggion di fuochi mancanti, in ann. Docati 323. 1. 12. Prezzo in vero così basso, che egli se la comprò con il rischio di doverla un dì restituire al vero Padrone, e D. Costanza ce la vendette, perché non n'era la vera, e legitima Padrona.

L'avvocato dei Ferrillo d'Oria è stato molto preciso nella sua esposizione e non lascia da parte neanche l'argomento del deprezzamento dovuto alla difficoltà di esigere le somme dovute dall'Università di S. Chirico:

Né può dirsi dall'Avversario, che la sudetta partita in quel tempo non s'esiggeva, e che perciò attenta questa causa fu giusto, e ragionevole il cennato prezzo. Imperciocché da partite di pubblici Banchi, che si son ritrovate, si legge, che e prima, e dopo il sudetto tempo della nulla, ed ingiusta vendita, puntualmente s'esiggevano le rendite della partita sudetta, tanto che li Procuratori destinati alla lor'esazione, i quali quando tale esiggenze s'accollano san benissimo, quali Università son capaci di pagare, e quali decotte, pagavano anche anticipatamente le terze alla scritta D. Costanza, sincome nelli *fogli ...*

Quello che sorprende in questa vicenda è l'apatia degli sposi, un'inesplicabile indifferenza a pretendere la rendita di questi annui ducati 210. Solamente dopo cinquant'anni, a suo dire, D. Silvia Massa, credo ormai vedova e anziana, ebbe notizia della vendita dell'intera partita a D. Carlo Vergara:

A 12 Aprile del 1714 (pervenuta la notizia a detta D. Silvia, delle cose anzidette) presentò ella, unitamente co' suoi figli, D. Gio: Battista, D. Giuseppe, e D. Benedetto Ferrillo d'Oria, supplica nel S[acro] C[onsiglio], nella quale esposero che di detta partita de' fiscali n'era stata assegnata la mettà colla sua annualità a beneficio di essa D. Silvia e di detto suo marito, fin dal 25 Ottobre 1665 a cagione delle sue doti, in virtù di strumento, per mano di Notar Francesco Mignone, notato alla margine dello strumento dotale, celebrato tra detto D. Antonio, suo marito, e gli Signori D. Gio: Battista Massa, e D. Costanza Maria Giovenchi, coniugi, genitori di essa D. Silvia, e soceri di detto D. Antonio, e a loro beneficio di detta mettà di partita se n'era trasferito, e lo dominio, e lo possesso civile, e naturale, in vigore della clausola del *constituto*¹⁵, in detto strumento d'assegnamento apposta.

Occorre dare il giusto peso a un fatto: Francesco Mignone, che fece il rogito per gli sposi, fu il notaio preferito di Carlo Vergara e dall'inventario dei beni, fatto in occasione della sua morte, risulta che il primo atto rogato con lui ha la data dell'8 giugno 1665. Vien fatto di domandare: fu forse il

Notar Matteo Angelo Sparano, allora Notajo della Regia Corte, pagandone il prezzo (quantunque apparentemente e non in realtà, per partita passatora) di detti docati 6021 a detta Costanza Maria, per mezzo del Banco de' SS. Giacomo, e Vittoria, come si enuncia nella partita del Real patrimonio, *fol. 22, a tergo in fine.*»

¹⁵ - «La clausola del costituito solita apporsi nei contratti, ed altre scritture d'obbligo, importa, che il debitore si costituisce possedere, e tenere i suoi beni, ed effetti a nome, e conto dello stesso suo creditore, nella stessa guisa, come se il creditore li possedesse.»

notaio Mignone a proporre a Carlo Vergara, allora suo nuovo cliente, l'acquisto della partita di Fiscali su S. Chirico?

Credo utile elencare gli atti che sono stati rogati dal Mignone per Carlo Vergara:

Ann[ui] doc[ati] quattro dovuti dagli Eredi di D[on] Luciano Carannante per cap[itale] di docati - - - come per Istr[umento] per mano di not[ar] Francesco Mignone a dì 8 Giugno 1665.

Una selva sita anche in Posillipo di moggia - - - - detta delli capocefoli comprata da Biase Mazzarella a 16 agosto 1665, come per Instru[mento] per mano di not[ar] Francesco Mignone.

Un altro moio, e un terzo comprato da Nicolò Maniero a 20 Aprile 1666, per Instro[mento] per mano di not[ar] Franc[esco] Mignone.

Una casa con giardino sito in S. Strato giusta li beni di Soprano comprato da Sabatino, ed Antonio Cavannante le porzioni a detti spettavano, come per Istru[mento] per mano di not[ar] Fran[cesco] Mignone a 13 7bre [settembre] 1666.

Una camera con gradiata di fabrica, et vacuo avanti comprata da Giacomaniello, e Giuseppe Carannante a 24 settembre 1666 = come per Istrom[ento] per m[an]o di not[ar] Fran[cesco] Mignone.

Un basso diruto senza (...?) con certe poche mura vecchie con (...?) che non tiene acqua, con due vacui avanti vicino i beni di Luciano Carannante, e de Fran[cesco] Soprano comprato da Sabatino Antonio Donato, ed altri di Cammarata, come per Istro[mento] per m[an]o di not[ar] Fran[cesco] Mignone a p[ri]mo 8bre [ottobre] 1666.

Un basso sito nella villa di Posillipo, prop[riamente] a S. Strato con vacuo avanti, e cisterna comprato da Lelio Ignatio e domenico Carannante come per Istrom[ento] per mano di not[ar] Francesco Mignone a 12 marzo 1667.

8 ottobre 1667, donazione di beni al figlio Filippo con fedecommesso primogeniale.

An[ui] Carl[ini] tre dovuti da Benedetto Luongo per cap[itale] di doc[ati] - - - Come per obliganza per mano di not[ar] Fran[cesco] Mignone a dì - - - - 1667.

Un comprensorio di case fuori grotta con giardino, e proprio dove sta la sbarra, comprato sub hasta S[acri] [Regii] C[onsilii] in banca del not[ar] Francesco Laviano al Sno Carlo Montella dal Patrim[onio] di Filippo, e Vincenzo Criscuolo, come dall'atto della possessione stipulato a 11 luglio 1668 di not[ar] Fran[cesco] Mignone.

Annui docati sei # 2 . 10 dovuti da Antonio, e Gius[eppe] Grillo come per Istro[mento] per mano di not[ar] Fran[cesco] Mignone 13 9bre [novembre] 1670 per Capitale di docati 80.

Gli Eredi di Domenico d'Amicco devono ann[ui] doc[ati] 10 sopra alcune case alli Cantieri, come per Instr[umento] per mano di not[ar] Francesco Mignone a 13 Febbraro 1672 comprato da Carlo, e Domenico Bartiluccio. Gio. Batt[ista] Recco deve docati novanta come per Istro[mento] rogato per mano di not[ar] Francesco Mignone

Un vacuo, o versuolo sito in detta villa di Posilipo e proprio a S. Strato comprato da Franc. Illiano come per Istrom[ento] per mano di not[ar] Domenico Bilotta in Curia del q[ui]dam not[ar] Fran[cesco] Mignone a e fabricatovi poi un basso, e camera di sopra, e cisterna avanti il portico.

Moggia dieci di territorio contigui alla masseria, che fu di Caprio Verde comprate da Giuseppe Verde, ed altri per Istrom[ento] per mano di not[ar] Francesco Mignone, Gio[van] Battista della Puca della Terra di S. Antimo, e not[ar] Cesare Castaldo.

Non è un punto da trascurare questa coincidenza di avere lo stesso notaio, perché Carlo Vergara, che aveva appena venduto la casa avita al Biancomangiare, disponeva di denaro da impiegare e forse la signora Giovenchi aveva necessità di vendere. Ritorrò su questo punto più avanti.

Le due memorie discutono a lungo anche del problema del possesso, che era evidentemente un punto critico delle pretese dei Ferrillo d'Oria, i quali sostengono la permanenza dei loro diritti sui fiscali, perché

sebbene per lo testo della *leg. Quoties de Rei vind.* il secondo donatario, o sia il secondo compratore, che ha preso possesso della roba donata, o venduta, sia egli preferito al primo donatario, o compratore, che non abbia di quella pigliatone lo possesso; niente di meno, se nello strumento del primo vi sia la Clausola del *costituto* si riputa come se pigliato lo avesse, di sorte tale che viene egli il primo sempre mai preferito al secondo compratore, o donatario, quantunque questi nel possesso attuale, e corporale ritrovasi, non potendo considerarsi veruna differenza tra lo cennato possesso, trasferito mercé detta clausola del *costituto*, e quel possesso preso realmente, e corporalmente, onde il primo a gran ragione vien per legge preferito al secondo per la doppia e geminata anteriorità, e del titolo, e del possesso, come appunto avviene della specie corrente ...

Non aveva rilievo la circostanza che i Vergara avevano avuto il possesso e goduto dei frutti dei Fiscali per cinquant'anni: la peculiarità del *costituto* inserita nel primo strumento di donazione manteneva i diritti di proprietà ai Ferrillo d'Oria. Sembrerebbe quindi pacifica la restituzione.

Come mai, allora, la richiesta al Sacro Consiglio del 1714 non aveva avuto successo, tanto che, undici anni dopo, era tentata un'altra via? La memoria del 1725, a favore di D. Benedetto Ferrillo Doria infatti propone e porta avanti la circostanza della nullità e invalidità della vendita invocando la lesione *enormissima*:

Ultimamente si è cumulado peranche un nuovo giudizio per parte dello medesimo D. Benedetto Ferrillo D'Oria, come nipote *ex filio*, ed erede di d. Costanza Maria Giovenchi, in vigore di decreto di prembolo *fol.* mediante supplica porretta nel S[acro] C[onsiglio] ove egli D. Benedetto, asserendo la vendita di detta partita de' Fiscali sovra S. Chirico esser stata fatta l'anno 1666 al fu Regio Consigliere Vergara *malis artibus*, e con lesione enormissima, giacché per lo tenue prezzo di doc. 1155 effettivamente sborzati, gli fu venduta detta intera partita dalla detta Costanza Maria di ann. Doc. 421 col suo capitale di doc. 6021, che in tempo di d[eta] vendita per intero essigenvansi come apparisce dalla relazione fata fin dall'anno 1700 dall'Attuario Capo *praevio ordine Regiae Camerae*, ad istanza degli eredi di detto Vergara *fol. 137 usq[ue] ad 135*. Qual vendita fu ella trattata mediante albarano negli atti presentato, e di sopra rammemorato, e perciò ha fatto egli istanza condannarsi il magnifico Possessore, ed erede di detto Vergara comperatore alla restituzione, e rilassazione della medesima partita, una con tutti gli frutti dal giorno di detta vendita, fino al giorno della restituzione *fol. 108*.

L'estensore della memoria, per illustrare le ragioni del suo assistito, passa a esaminare i passaggi di denaro avvenuti in occasione della vendita dei fiscali, per dimostrare che il prezzo effettivo fu quello scritto nell'albarano, cioè ducati 1155:

Ma, comeché il mentovato Vergara molto ben conoscea, che la compera da lui fatta, era da per tutto lesiva, perché col tenue prezzo di doc. 1155 avea fatto acquisto di annovi doc. 323. 2. 10 pensò per colorire, e coonestare sì scandaloso contratto, fare un pagamento fittizio, non meno dell'intero valore, che allora correva di detta partita, ma più di quello, che in detto tempo correva in piazza, con fede di credito in testa sua dello Banco di S. Giacomo, e Vittoria di docati 6021, girati per lui a detta Costanza Maria, per prezzo di detta partita, a se, come cessionario della Regia Corte, retrovenduta; qual polisa indi incontante fu rigirata per altri tanti a Giacinto Parascandolo *fol. 125* persona per altro dipendentissima di detto Vergara, e testimonio sottoscritto nello enunciato albarano *d. fol. 29 & seq.* e dippiù apparisce tal dipendenza dalla fede fattane da Ursino Caldarella *fol.*

E perché il prezzo effettivo, reale di detta intera partita, per detto Vergara sborzato, non già si furono gli mentovati docati 6021 contenuti nella detta fede di credito del detto Banco di S. Giacomo, ma bensì quello de' docati 1155 contenuto nello cennato Albarano; dopo fatta l'avvisata retrovendita, ed adempiuto dalla Giovenchi tutto ciò, che dalla medesima promesso erasi; A 22 del detto mese si Settembre di detto anno 1666, dal medesimo Vergara fu fatto altro pagamento alla Giovenchi per mezzo dello Banco dello Spirito

Santo di doc. 1095 a complimento di detti doc. 1155, atteso gli altri doc. 60 si disse, che dalla suddetta Costanza Maria gli avea ricevuti per mezzo del Banco, giusta la forma dell'albarano, sebbene questi doc. 1095 se gli furono girati alla medesima Giovenchi, per coprire la frode, per altri tanti fol. 31. Onde vieppiù venne quella a discoprirsi, non comportando la girata per altri tanti il dirsi a complimento.

Il danno era enormissimo perché il valore commerciale della partita era, a detta dell'avvocato, il 60% del valore nominale, cioè circa 3612 ducati per cui il prezzo pagato era meno di un terzo del valore di mercato, cioè del giusto prezzo. La conclusione dell'avvocato ha un tono e un contenuto addirittura infamante per Carlo Vergara, ormai defunto da quasi cinquant'anni:

Impercioché, si risponde in primo luogo, che non fu miga vera l'assertiva sudetta, fatta da detta D. Costanza Maria nel divisato Albarano [*cioè che gli medesimi fiscali non gli rendevano cosa veruna*], ma tutto fu opera, ed inganno del medesimo Vergara Compratore; da cui fu circumvenuta, ingannata, e sedotta, sia detto con ogni dovuto rispetto, a far siffatte assertive lontane dal vero, e fu ella tratta *tamquam ovis ad occisionem*, a conchiudere si fatto iniquo, e scandaloso contratto; poiché dagli atti apparisce, che nello anno 1660 e 1661 la detta magnifica D. Costanza Maria puntualmente avea esatto le annualità o sien le funzioni Fiscali da detta Università di S. Chirico Raparo fol. 91, e seguentemente cade a terra il motivo, che perché la medesima Costanza Maria avea deliberato quella vendere in detto anno 1666 al medesimo Vergara, alla ragione del 25 per cento.

Per circoscrivere l'impressione negativa che viene a chi legge questi scritti e ribattere alle accuse dei Ferrillo d'Oria non si hanno purtroppo le memorie a favore dei Vergara e neppure le sentenze; ma anzitutto voglio rassicurare chi legge che la ragione fu dei discendenti di Carlo Vergara ai quali rimasero i fiscali, come prova «Lo stato delle Rendite, e Pesì del Duca di Craco Francesco Vergara Caffarelli, redatto certamente dopo il 1779, cioè dopo la morte del padre:

Fiscali Inbrito

U'nità di S. Chirico a Raparo an. 29. 1. 11.
 Da quali se ne deducano y Inbrito
 del S. Maria, ed albo ————— 2. 2. 10
 Restano netti an ————— 288. 4. 1

Questi sono i fiscali di tutta l'Università di S. Chirico, alquanto ridotti dopo un secolo, perché sappiamo che nel 1736 S. Chirico contava solo 60 fuochi, e da questa notizia presa dallo *Stato delle Rendite per il Duca di Craco Francesco Vergara Caffarelli* si ricava che S. Chirico verso i tre quarti del secolo era cresciuta di poco, arrivando ad avere solo 70 fuochi, valutando l'imposta annuale per fuoco ai soliti 42 carlini.

Ricordando che a partire dal 1648 si dovevano pagare 42 carlini, ossia 4 ducati e 1 tarì, per ogni fuoco, la riduzione operata sul valore dei fiscali da annui Δ 421. # 2. e grana 7 a annui Δ 323. # 2. e grana 10 che la sig.ra Giovenchi dichiara essere avvenuta in seguito a «rimedio provisionale della Regia Camera», importa in una diminuzione¹⁶ dei fuochi da 100 a 77 e in una diminuzione di capitale della partita di fiscali da Δ 6021 a Δ 4621. # 2. e grana 28. Per oltre un secolo la popolazione di S. Chirico andò lentamente diminuendo.

¹⁶ - C'era stata una diminuzione di fuochi da 100 a 77, giustificata dalla peste del 1656, che aveva inferito in tutto il Regno, con un tasso di mortalità che oscillava tra il 50% e il 60%, ma meno in Basilicata, mentre la Calabria Ultra e Terra d'Otranto erano riuscite a restare pressoché indenni.

Poiché si discute del numero di fuochi di S. Chirico e questo è un punto importante della causa, riproduco quello che risulta essere il valore loro assegnato¹⁷, a valere dal primo di Gennaio l'anno 1669, secondo una tabella tratta da un'opera¹⁸ di carattere Ufficiale:

Basilicata. 55

Terre.	Numero de fuochi.	à che ragione si paga à foco	Debito per anno.	Assignati alla Regia Corte.	Assignati à Cò- fignatarij.
S.Chirico Raparo—n.	128	d. 4. 1	537. 3	d.	537. 3
S.Chirico nuovo.—n.	77	d. 4. 1	323. 2	d.	323. 2

Alla luce di quanto sopra mi sembra evidente che nella urgenza di pubblicare la *Nova Situazione* ci sia stato uno scambio di fuochi tra S. Chirico Raparo e S. Chirico nuovo.

In realtà il valore reale, cioè quello di mercato, dei fiscali in quello scorcio di secolo era molto inferiore, come sappiamo da una valutazione indipendente del 1688, ricavata dalla divisione dei beni di Carlo Vergara, in cui viene assegnato il valore commerciale della partita di fiscali su S. Chirico Raparo. Riproduco la pagina, che è scritta con una grafia molto chiara:

¹⁷ - Ricordo che il ducato era diviso in 10 carlini e in 100 grana, due carlini fanno un tarì: per cui 42 carlini equivalgono a 4,2 ducati oppure a 4 ducati 4 e tarì 1. Il calcolo per S. Chirico vecchio: 128 fuochi per 42 carlini l'uno sono ducati 537,6 ossia ducati 537 e tarì 3. Per S. Chirico nuovo: 77 x 4,2 ducati = ducati 323 e 2 tarì.

¹⁸ - *Nova Situazione de Pagamenti Fiscali de carlini 42 a foco delle Provincie del Regno di Napoli, & Adhoi de Baroni, e Feudatarij, dal primo Gennaro 1669 avanti, fatta per la Regia Camera della Summaria di ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore D. PIETRO ANTONIO DE ARAGONA, Cavaliere ...*, Napoli 1670.

Pippi si deducano altri fl. duecento die-
ci tt. l. lo. dalla partita delli fiscal-
li sopra l'Unità di S.^{o} Chirico; atto
nell'apprezzo fatto dal D.^{o} Tabolaris
fol. 301. si porta cgl'annualità
 fl. Duecentoventotto tt. l. $12\frac{1}{4}$ gr.
alla ragione di 42. gr. lo. importa-
va il capitale effettivo fl. 1969. $4\frac{16}{2}$
ma perche nella nova situa-
fatta dal primo Senato 1669.
avanti q ti furono assignati gr.
ann. fl. 292. $1\frac{3}{4}$, come ne fa fe-
de il R. Ragonale Felice de Ma-
rini sotto li 23. di Marzo 1688. ed

alla detta ragione de fl. 42. gr. lo.
importa il lor cap to effettivo doi
mille settecento cinquantanove
 tt. 3. $\frac{1}{5}$, che sono meno li di fl. 201. l. lo.

© Archivio di Stato di Napoli. Autorizzazione n.° 8/2012 del 7 giugno 2012.
Segn.: Giustizia, Processi, Pandetta Corrente, fasc. 3794, 18 agosto 1678, pp. 289-290

Questa valutazione dei fiscali di S. Chirico è molto interessante. Si vede che i fiscali erano stati messi in carico¹⁹ all'eredità per un capitale di Δ 1969 # 4 e grana $16\frac{1}{3}$ e un reddito annuo di Δ 328 # 1 e grana $12\frac{1}{4}$, corrispondente a 78 fuochi. Calcolando il rapporto tra fiscali annui e capitale si vede che è di uno a sei, cioè l'interesse è del 16,7 %. Questo interesse è più formale che reale, perché probabilmente l'Università di S. Chirico non era in grado di pagare tutti gli annui fiscali che doveva.

Dopo il nuovo conteggio dei fuochi pubblicato nel 1669 il capitale fu portato a Δ 1759 # 3 e grana 7 con una diminuzione di Δ 210 # 1 e grana $9\frac{1}{3}$, e un reddito annuo di Δ 292 # 1 e grana $7\frac{3}{4}$ corrispondente a circa 70 fuochi. Calcolando il rapporto tra fiscali annui e capitale si vede che è ancora di uno a sei.

Poiché la rendita ufficiale dei fiscali è stata sempre fissata al 7 % del capitale, dal reddito annuo di Δ 328 # 1 e grana $12\frac{1}{4}$ si ha che ufficialmente quest'ultimo ammonta a ducati 4690 tarì 1 e grani $12\frac{1}{7}$. Quindi la valutazione del capitale al momento della divisione fu fatta con una riduzione del 42 per cento, come è stato segnalato dell'autografo riprodotto. Il conto da fare è questo: $0,42 \times 4690,323 = 1969,935$ ossia Δ 1969 # 4 e grana $13\frac{1}{2}$.

Invece dal reddito annuo di Δ 292 # 1 e grana $7\frac{3}{4}$ ridotto dopo il 1669 si ha un capitale di Δ 4175 # 1 e grana 19.

¹⁹ - Per essere precisi, a una rendita annua di ducati 328 - tarì 1 - grani $12\frac{1}{4}$ corrisponde un capitale di ducati 1969 tarì 4 grani $13\frac{1}{4}$ se l'interesse annuo è $\frac{7}{42}$ (e non 42 per 100); così pure alla rendita annua di ducati 292 tarì 1 grani $7\frac{3}{4}$ calcolata ugualmente all'interesse del $\frac{7}{42}$ % corrisponde un capitale di ducati 1753 - tarì - 3 grani $6\frac{1}{2}$.

La ragione di tutto ciò sta nel fatto che il Tabulario Lorenzo Ruggiano, che fece la valutazione dell'eredità, dovette stabilire qual'era il valore commerciale del capitale al momento della divisione, in modo che la partita dei fiscali potesse pesare come gli altri beni più facilmente vendibili.

Questa è la valutazione obiettiva della Partita di Fiscali nell'anno 1688, dichiarata dal Tabulario e suffragata dall'incaricato della ripartizione, sotto la vigilanza del Consigliere del Sacro Real Consiglio D. Fulvio Caracciolo.

È da presumere che nel periodo 1656-1666 del "dopo peste" la differenza tra valore capitale calcolato a partire dalla rendita annua e il prezzo di vendita fosse ancora maggiore. Questo almeno era successo per la vendita (i cosiddetti arrendamenti) di dazi, gabelle e uffici²⁰:

La massiccia immissione sul mercato di tali quote del debito pubblico [*cioè di voci attive del bilancio*] ne produsse una svalutazione per cui il prezzo nominale e quello di emissione non sempre coincisero; questa differenza, o alaggio, crebbe progressivamente nel corso degli anni fino a raggiungere intorno al 1646-47 punte del 70-80%.

Se non ci ricordiamo più la somma che pagò quei fiscali nel 1666 Carlo Vergara, lo scrivo di nuovo: 1155 ducati. Dopo 22 anni gli stessi fiscali valevano Δ 1759 #3 e grana 7, una differenza di Δ 604 # 3 e grana 7, causata più che altro dal progressivo aumento del costo della vita che si verificò dopo la caduta generale ²¹dei prezzi avvenuta al tempo del colera.

I fiscali di S. Chirico fin dal 1688 erano stati assegnati²² a D. Francesco Vergara nella divisione dei beni del padre, il presidente Carlo Vergara, ed è per questo che la causa fu mossa contro di lui, quale detentore *pro tempore* della partita.

Adesso sono in grado di tornare a discutere del *danno enormissimo*, creatosi *malis artibus* con lo scandaloso e iniquo contratto, ottenuto *circonvenendo, ingannando e seducendo* la Giovenchi, *tamquam ovis ad occisionem*²³. L'autore di questo misfatto sarebbe stato l'avvocato del Sacro Regio Consiglio Carlo Vergara, che l'anno prima era stato uno dei sei eletti dai procuratori delle Ottine, tra i quali il Viceré avrebbe scelto l'Eletto del Popolo, e che l'anno seguente sarebbe diventato giudice della Vicaria.

Intanto l'avvocato dei Ferrilli Doria ammette che le ultime annualità pagate dalla Università di S. Chirico risalivano al 1661: alla data della vendita erano cinque anni di mancato introito che al 7 per cento rappresenta più di un terzo di capitale. Questa perdita si aggiunge al deprezzamento dovuto alla diminuzione generale dei fuochi per la decimazione della popolazione in seguito alla Peste del 1656. Attribuire all'inganno (*malis artibus?*) del compratore l'assertiva della Giovenchi *che gli medesimi fiscali non gli rendevano cosa veruna* e portare come prova la circostanza che i fiscali erano stati pagati fino al 1661, questo sì che è abbastanza enorme. Quali prospettive aveva un eventuale compratore di ricavarci un reddito acquistando i fiscali? Molte Università erano nell'impossibilità di pagare i fiscali e lo sarebbero state per molti anni ancora. Il prezzo pagato fu quello che allora era il valore commerciale della partita, e non deve essere stato difficile provarlo. Coloro che hanno scritto

²⁰ - ALESSANDRA BULGARELLI LUKACS, cit., p. 23.

²¹ - Vi fu negli anni 1656-1670 una deflazione generata dalla grande disponibilità di generi alimentari e di altre risorse, dovuta alla grande mortalità di quegli anni, uno spopolamento che aveva fatto cadere drasticamente la domanda.

²² - Nella divisione, a p. 292 del fascicolo 3794, si legge: «Se l'assegnano i Fiscali sopra l'unità di S. Chirico, rimasto il suo Capitale effettivo per ∇ millesettecentocinquantanove #. 3. 6 ½ == dico 1674. 4 == tiene soverchio ∇ 84.4.4 1/2».

²³ - È una citazione, nel caso del tutto irriverente per non dire sacrilega, sia del Vecchio Testamento, Isaia 53,7, che del Nuovo Testamento, Atti degli Apostoli, 8, 32: «Tamquam ovis ad occisionem ductus est: et sicut agnus coram tondente se, sine voce, sic non aperuit os» [*traduzione: come pecorella è stato condotto al macello: e come agnello, che si sta muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca.*]

le due memorie e gli stessi loro ispiratori, i Ferrillo Doria, ne escono fuori piuttosto male: le ingiurie furono proporzionate all'inconsistenza della loro richiesta.

Come andarono allora le cose? Posso solo muovermi con ipotesi plausibili. Consideriamo l'affermazione fatta nella memoria: *Prezzo in vero così basso, che egli se la comprò con il rischio di doverla un dì restituire al vero Padrone, e D. Costanza ce la vendette, perché non n'era la vera, e legittima Padrona*. Sappiamo adesso che il prezzo fu quello al quale si vendevano in quegli anni partite di fiscali di Università molto lontane da Napoli e che anche dopo ventidue anni il valore era cresciuto solo del 34%. Non fu quindi speculazione; rimane però vera la seconda parte dell'affermazione, dove si dice del *rischio di doverla un dì restituire al vero Padrone*. Vengono subito in mente parecchi interrogativi:

Perché Carlo Vergara avrebbe dovuto comprare dalla signora Giovenchi una partita di fiscali, sapendo che metà non erano più suoi, ma che erano già stati ceduti per ragione di dote pochi mesi prima? Come poteva essere sicuro che D. Antonio Ferrillo d'Oria non si sarebbe presentato ben presto con la sua scrittura rogata dal notaio Francesco Mignone a esigere i suoi annui fiscali e a intestarsi metà del capitale? È mai possibile che Carlo Vergara fosse così sprovveduto?

E perché la venditrice avrebbe messo a repentaglio il suo buon nome, pregiudicato la figlia e soprattutto ingannato l'acquirente, vendendo anche la parte di fiscali che non era più sua? L'estensore della memoria sa solo dire: «D. Costanza ce la vendette, perché non n'era la vera, e legittima Padrona». Sembrerebbe di avere a che fare con una teppista!

E perché D. Antonio Ferrillo Doria non riscosse mai la sua parte di annui fiscali e neppure se ne preoccupò poi la moglie D. Silvia Massa, rimasta vedova, ma lasciarono che lo facesse Carlo Vergara?

Ci deve essere una spiegazione e l'unica che sono riuscito a immaginare è questa: Ricordo che nei capitoli matrimoniali si era pattuito che nel caso gli sposi lasciassero la casa paterna di loro spontanea volontà, i genitori della sposa

fussero obbligati assiguarli annui duc. 210 sopra le prime rendite, che ad essi pervenivano dagl'annui ducati 420 che per causa de Fiscali li corrispondeva l'Università di S. Chirico estradotale d'essa Sig. Costanza per capitale di duc. 6 m. con facultà di poterseli il Sig. D. Antonio esiggere, sincome nel *fogl. 61 litt. A & B*. Con altra legge, che nel caso di vendita di detti effetti, di duc. 3 m. del capitale di detti annui duc. 210 dotali dovessero depositarsi in publico Banco per investirsi in altra compra, sincome nel *fogl. 63 litt. A*.

Gli sposi andarono per conto loro quasi subito, e questo deve aver disgustato i genitori della sposa perché solo dopo tre anni e più, nell'ottobre del 1665, la signora Giovenchi si risolse a cedere metà della partita di fiscali, come era obbligata per i patti dotali. Sappiamo però che l'Università di S. Chirico aveva accumulato quattro anni di fiscali arretrati ancora da pagare e la prospettiva per gli sposi di cominciare a riscuotere la loro parte di annualità era rinviata a una data imprevedibile. Per di più, non potevano venderli se non per investirli in altra compra.


Io credo che D. Antonio Ferrillo Doria chiese alla suocera, che aveva ancora intestata a suo nome l'intera partita, di venderla e di dare loro la metà del ricavato. Trovato il compratore, per correttezza avrebbero dovuto ognuno di loro vendere la loro parte, ma le spese sarebbero state maggiori, perché prima gli sposi avrebbero dovuto «far descrivere in loro nome ne' libri del Real patrimonio» la metà della partita e poi ci sarebbero voluti due rogiti separati. Probabilmente fecero una scrittura privata, concordando tra loro la procedura, cosicché la Giovenchi poté vendere l'intera partita con tutta tranquillità, trattenendo per se metà del ricavato e dando l'altra metà al genero.

Se si arrivò alla decisione di vendere tutto, il patto fu certamente garantito da una scrittura privata rimasta in famiglia, ed ecco risolti tutti i punti che ho appena sollevato.

Quanto allo *Jus luendi* e alla partita di giro dei 6021 ducati, furono probabilmente voluti da Carlo Vergara che da buon avvocato, volle garantirsi nei confronti della venditrice per eventuali ipoteche e nei confronti della Regia Corte, per conservare il reddito, visto che i fuochi erano stati ridotti a 77 alla data dell'acquisto, perché risultando di aver pagato come se i fuochi fossero 100 avrebbe garantito l'annuo reddito, se mai ci fosse stato un provvedimento di ridurlo al 7% del capitale investito, che era un quinto di quello su cui si pagavano i fiscali prima del colera. Provvedimento che puntualmente fu preso pochi mesi dopo, il 7 febbraio del 1667:

Et quarto, che havendo nelli libri del Real Patrimonio a porsi il capitale corrispondente al reddito di detti Fiscali iusta la liquidatione già fatta, o si stabilischi secondo il solito alla ragione del 7 per cento, diminuendosi dall'antico, o pure mantenendosi per intero, si minori generalmente la ragione del reddito per la rata del mancamento, come meglio parerà alla Regia Camera.

O nel testo latino:



*Et quò ad quartum caput, prouisum pariter, & decretum est, diminutionem exactio-
nis ob foculariorum deficientiam Consignatarijs in prasenti Numeratione obuoluen-
tem, cedere debere respectu annualitatis, firmis remanentibus capitalibus in ea quan-
titate, in qua ad prasens descripta reperuntur.*

Conclusiones: La scrittura andò perduta o fu distrutta e i Ferrillo Doria, credendo di aver buon gioco, pensarono di muovere causa a Francesco Vergara, cinquant'anni dopo la vendita dei fiscali, avvenuta quando nessuno di loro era ancora nato. Ma persero la causa.

Chi trova una soluzione migliore me la faccia conoscere.

APPENDICE

La storia economica del Regno di Napoli dopo Masaniello è veramente interessante e la causa *Ferrillo Doria contro Vergara* mette in luce alcuni aspetti economici di quel momento. Una delle entrate più importanti del Regno era l'imposta diretta che proveniva dai fuochi, un'imposta che risultava particolarmente gravosa. Leggiamo alcuni passi dell'introduzione della *Nova Situatione de Pagamenti Fiscali de carlini 42 a foco delle Provincie del Regno di Napoli, & Adhoi de Baroni, e Feudatarij, ...*²⁴, dove molte circostanze economiche e sociali di quegli anni sono spiegate in dettaglio:

... Saprete, come con Reali ordini benché stasse disposto, & ordinato che le Numerationi de' Fuochi di questo Regno havessero dovuto farle ogni quindici anni; ad ogni modo dall'anno 1595 a questa parte non vi è stata Numeratione perfetta; & ancorché vi fusse memoria esserne seguite due, una nell'anno 1631 e l'altra nel 1640, tuttavolta detta dell'anno 1631 fu fatta dalle medesime Università, e Capitanei delli luochi per haver notizia, e pigliarne alcuni espedienti generali provisionalmente, atteso non furono Numerationi totalmente perfette, e appurate, e quella dell'anno 1640 con tutto che si fusse fatta in forma di solenne Numeratione, e liquidatone molte, e mandate ancora in Tassa, pure essendosi riconosciuti molti inconvenienti, fu ordinato di quella non haversene ragione; si bene in diverse Giunte, e Sessioni per risulte di dette due Numerationi, e per ragioni allegate cossì dall'Università, come dal Regio Fisco, si fecero diversi ordini provisionali circa l'aumento, e disgravio de' Fuochi, & altre diligenze in ordine al medesimo; Et essendo fra questo tempo seguite le revolutioni popolari, quelle sedate nell'anno 1648 si fe' la nuova situazione de' pagamenti fiscali ridotti a carlini 42 a fuoco, e dati li ordini necessarij per il pagamento, & esattione cossì per larata spettante alla Regia Corte, come per la rata de' Consignatarij.

E presentitosi, che per industria, & artificio de' Cittadini, & abitanti in molte Città, Terre, & altri luochi venivano le Università gravate di grossi pagamenti, poichè essendone state mandate in Tassa, conforme la Numeratione dell'anno 1595 secondo l'esattione, che se cominciò a fare per il donativo delli undici milioni, ve ne erano molte, che pagavano quadruplicatamente più di quello, che veramente li spettava per ragione delli Fuochi, che effettivamente tenevano; E per contrario ve ne erano altre aumentate in molto numero più di quello, che prima erano, e tuttavvia pagavano conforme l'istessa Numeratione dell'anno 1595 in modo che il peso non veniva repartito ugualmente, conforme la ragione si doveva.

Et attendendosi sollievo delle gravezze, che per tal causa pativano li Vassalli di S. M. in questo suo fidelissimo Regno, & alle suppliche, & istanze generalmente, e particolarmente fatte dall'Università, e Baroni del Regno, esagerando che l'unico rimedio era il farse, e perfetionarse una nuova general Numeratione, acciò dalli effetti di essa ogn'uno venisse a sentire quel giusto, & ugual peso, che di ragione li spettava, quali suppliche furono reiterate continuamente dopo dette revolutioni, e ritrovandosi al Governo di questo Regno l'Ill. Conte di Castrillo, trattò dare principio a formar detta nuova Numeratione con far Pragmatiche sotto la data de 18 Gennaro, & 17 Marzo 1656 con le quali, con presupposto, che si dovesse fare la generale Numeratione de' Fuochi del Regno, e considerando le miserie, nelle quali se ritrovavano le Università, e Cittadini, per non gravarli di maggior peso, & acciò detta Numeratione generale si facesse con la minor spesa, e forse con nessuna, si fusse stato possibile, etiam in conformità di più Reali lettere del Re Filippo IV N. S. di gloriosa memoria, con le quali comandava, che alli fidelissimi suoi Vassalli di questo Regno se li levasse ogni vessatione, disgravandoli quanto fusse stato possibile, e ciascuno soffrisse il peso ugualmente, ordinò che dalle medesime Università si facessero le Numerationi, e che per riscontro di esse, le facessero anco li Baroni, e nelle Terre demaniali li Governatori Regij; sperando, che mentre la detta Numeratione generale fusse stata tanto tempo desiderata, & acclamata da tutti, che quella havessero fatta con ogni chiarezza, senza fraude, e con ogni brevità.

E come che pochi mesi dopo succedì il Contaggio, non poté haver'effetto quel che stava ordinato, si bene essendone passati quattro mesi dal di della publicatione di dette Prammatiche per infino il tempo, che si cominciò a sentire il Contaggio, se riconobbe un disquisito anzi renitenza, cossì elle Università, come nelli Baroni in fare le dette Numerationi con varij pretesti, e se ne vidde l'effetto di detta loro incuria, e

²⁴ - *Nova situazione de Pagamenti Fiscali de carlini 42 a foco delle Provincie del Regno di Napoli, & Adhoi de Baroni, e Feudatarij, dal primo Gennaro 1669 avanti, fatta per la Regia Camera della Summaria di ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore D. PIETRO ANTONIO DE ARAGONA, Cavaliero ...*, Napoli 1670.

renitenza, perché nel sudetto tempo di mesi quattro non solo non ne fu fatta nessuna, ne trasmessa, ma ne anco si diede principio ad incominciarle.

Come si vede la situazione era difficilissima, perché il Governo non aveva il controllo statistico del Regno, non poteva neanche con approssimazione imporre tasse eque alle Città, alle Terre e ai Baroni, e doveva tener sempre presente che proprio per una questione di gabelle era scoppiata nel 1647 la rivolta che ebbe protagonista Masaniello. A questa situazione si aggiunse la peste, portata a Napoli forse da alcuni soldati spagnoli fin da gennaio del 1656, riconosciuta e identificata troppo tardi. I primi bandi di profilassi furono emessi a fine maggio, e così il contagio ebbe modo di diffondersi per tutto il Regno. I decessi furono enormi ma non in proporzione uguali in tutti i luoghi, e in particolare in Basilicata, secondo Giustino Fortunato morì solo un quarto della popolazione. L'introduzione continua così:

E sedatosi il Contaggio, da detto Ill. Conte de Castrillo per Collaterale furono renovati li ordini sotto li 14 Marzo 1658 con altra Regia Prammatica per detta Numerazione generale, e perché dal Contaggio erano state danneggiate la maggior parte di diece Provincie del Regno, atteso due Provincie solo ne restorno intatte; che furono Calabria Ultra e Terra d'Otranto, & ancorché il danno fusse stato ineguale, perché alcune Terre havevano patito più, & altre meno, ad ogni modo, como che non era possibile così facilmente havere relatione distinta del danno individuale, che ciascheduna haveva patito, dopo molte Consulte, e Sessioni del Tribunale in Collaterale in presentia di detto Ill. Conte del Castrillo, fu risoluto, che a tutte le Terre tocche dal Contaggio, se li sopersedesse il debito, che dovevano alla Regia Corte, Assignatarij, & Instrumentarij per tutto Aprile 1657 e dal primo di Maggio di detto anno avanti pagassero la quarta parte meno di quello che importava l'annuo debito della regia Corte, Assignatarij, & Instrumentarij, qual ordine havuta la sua esequitione, si tennero sollecitate le Università, e Baroni, aciò havessero con effetto mandate le dette Numerationi, conforme da tempo in tempo furono invitate, benché con dilatione, e ne restorno alcune ad inviarse; quali Numerationi essendosi andate riconoscendo, si sperimentò, che quasi tutte erano fraudolenti, così per l'occupatione de' fuochi, come per haver descritti uniti più sotto un solo numero, & altre frodi, che manifestamente aparevano, onde quando si sperava con brevità ultimarse la detta Numeratione, il che sarria succeduto, si quelle fussero state fatte con integrità, e chiarezza, che si doveva, se l'incontrorno li detti inconvenienti, che non si hebbe per bene poner mano alla liquidatione di esse.

E perché si ritrovava già conceduta alle Terre tocche dal Contaggio la sospensione del debito per tutto aprile 1657, e rilascio del quarto dal primo di Maggio di dett'anno avanti, qual fu stimato fin dal principio ineguale, ma dappoi l'esperienza l'haveva posto in chiaro, perché in molte Terre il rilascio del quarto non li era di nessun sollievo per il danno grande patito, & ad altre era esorbitante per haverne patito poco, che perciò si stimò conveniente, che si appurasse con ogni chiarezza il certo danno, che ciascuna Università haveva ricevuto, e come che ciò non poteva sortire d'altro modo, che con farsi la nuova general Numeratione del Regno, & haversi ragione delle dette numerationi fatte dalle Università, & Baroni, almeno per il numero de' fuochi effettivi dalle dette confessati; e consideratosi, che rispetto delli occultati, e delli numerati uniti, haveva da chiarirsi, quali di essi dovessero restare effettivi, fu risoluto, che pigliandosi il vero numero delli fuochi effettivi confessati, iuxta posita, dalle Università, per lo di più che venisse a mancare fin al numero, che ciascuna andava tassata con la Numeratione dell'anno 1595 con quella che si praticò nella Situazione dell'anno 1648 che per la metà si aggregasse sopra detto numero effettivo e per l'altra metà ne godessero sospensione, sino che fusse ultimata la generale Numeratione; ben vero quando se discorse di quest'ultima resolutione, se trattò parimenti, che anco le Terre non contagiate godessero del detto beneficio, con presupposto, che havessero danni irreparabili prima del Conteggio, atteso mentre non era per ultimarse cossì prontamente la detta Numeratione generale, parve impossibile, che per tempo lungo le dette Università non tocche dal Contaggio, ma danneggiate per altri accidenti, potessero mantenersi senza pericolo evidente de' struggersi a fatto per la vessatione de' Commissarij così della Regia Corte, come d'altri Creditori; e nella detta conformità se formò un nuovo Cedolario de' fuochi con nome di *espediente provisionale*, che principiò a praticarsi dal primo di Gennaio 1660 avanti.

E perché il fine principale desiderato, & acclamato da tutto il Regno era il doversi fare una nuova general Numeratione con li requisiti necessari, acciò non vi fusse dissequalità circa li pagamenti, la detta Maestà del Re Filippo IV N. S. che sia in gloria, coi suoi Reali ordini del 31 Dicembre 1660 diretti all'Ill. Conte di Pignoranda in quel tempo Viceré del Regno, ordinò doversi fare la nova generale, & effettiva Numeratione de' Fuochi del Regno istesso, e che si facesse elettione per appurarla de' Ministri di qualità, e sodisfatione, a' quali si fussero date l'instruttioni, & autorità di liquidare, & ultimare in partibus li Fuochi, con dover tenere detta liquidatione la sua esecutione. E se di quella si fusse supplicato, o dimandata revisione alla Regia

Camera, fusse stato solo per effetto devolutivo, e non suspensivo, di maniera che fino alla final determinatione contraria di detta Regia Camera, havesse dovuto fra tanto da restare in tassa il Fuoco deciso da Numeratori ...

L'introduzione a questo punto riporta il risultato dalla *Numeratione generale*: si ebbe una riduzione dei fuochi, assai grande rispetto ai fuochi del 1648, riduzione che ammontò a 104.812 $\frac{1}{4}$ fuochi, ma anche una riduzione di 16.127 $\frac{1}{4}$ fuochi rispetto ai fuochi considerati nel *rimedio Provisionale*. Fu allora deciso così dal Regio Collaterale Consiglio il 7 e il 9 febbraio 1667 che la diminuzione dei fiscali fosse ripartita in proporzione tra tutti: Regio Fisco, i Consignatari e il Pubblico.

A fine che si procedesse con quella equalità, che si ricerca in un negozio di tanto interesse del Regal Patrimonio, di tanto numero di Consignatarij, e del Pubblico; fé istanza, che habbia quello a repartirsi a tutti pro rata, non dandosi privilegio ad alcuno, anche alla Regia Corte, dovendo quella perdita de' fuochi proceduta da accidenti universali repartirsi secondo il Dominio rimasto in potere della Corte per la rata assegnata alla Cassa militare, o pure dopo la situazione ricadutali per altra causa, o de Consignatarij che generalmente l'acquistorno per la loro rata in virtù dell'insolutum datione²⁵ fattali in detto anno 1648 rimettendo ogni rifettione, che per li primi contratti delle vendite d'annue entrate havessero potuto pretendere dal Regio Fisco; migliorando con la sudetta deduttione di fuochi ciascheduno la sua conditione, con la speranza di più pronta essatione del restante, quando, dalla Regia Corte, e da' Consignatarij per l'intera summa si è sperimentata difficilissima l'esiggenza, havendo l'impotenza delle Terre causato l'attrasso di tanti milioni, che dal tempo della situazione si stanno dovendo

A parte il linguaggio e la grafia del tempo, qui si dice che a causa della peste si era avuta una grande diminuzione dei fuochi e che con la nuova Numerazione dei fuochi le Università avevano visto migliorare la loro situazione, per cui era sperabile che riprendessero il pagamento, almeno del restante, visto che «l'impotenza delle Terre» aveva portato a un ritardo nella riscossione dei fiscali per milioni di ducati. Ecco una conferma ufficiale di quanto aveva confessato nell'albarano la signora Giovenchi!

Tra le decisioni prese il 15 gennaio 1667 dal Viceré nel Regio Collaterale vi sono due che potrebbero essere importanti per le vicende che stiamo raccontando:

Terzo, che mancando in alcune Università maggior numero de' fuochi di quelli siano bastanti a sodisfare li Consignatarij sopra di essi situati li resterà di credito effettivo, havendosi a darli la refettione pro rata nell'altre, ove si fusse aumento de' fuochi, questo segua, o levandosi dalla situatione il Consignatario di minor summa corrispettiva al mancamento, o pure, come altre volte si è praticato, il Consignatario ultimo nell'acquisto, come meglio parerà alla Regia Camera, dandosi alli sudetti, che usciranno dalla situatione la refettione, che li spetta nell'altre Terre della medesima Provincia, che havessero aumento, o nella vicina, se in quella non vi fusse, e per la refettione, che forse per detta causa potesse competere alla Regia Camera, s'habbi mira di situarla nella Provincia più comoda per poter più prontamente avvalere dell'esattione vicina.

Et quarto, che havendo nelli libri del Real Patrimonio a porsi il capitale corrispondente al reddito di detti Fiscali iusta la liquidatione già fatta, o si stabilischi secondo il solito alla ragione del 7 per cento, diminuendosi dall'antico, o pure mantenendosi per intiero, si minori generalmente la ragione del reddito per la rata del mancamento, come meglio parerà alla Regia Camera.

Il Testo completo in latino della decisione, che nell'introduzione segue il testo in italiano, mi sembra nella sua concisione più chiaro, cosicché lo riproduco qui di seguito

²⁵ - In virtù dell'*Insolutum datione*: nel 1648 il Governo non avendo denari pagò gli interessi scaduti dei suoi creditori con partite di fiscali. [Wikipedia]: *la datio in solutum* indica in diritto la "prestazione in luogo di adempimento", cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa. Lo schema è il seguente: un pagamento in natura (mediante il conferimento di beni) al posto del pagamento in denaro, ove non previsto originariamente, è una *datio in solutum*). In altri termini Tizio è obbligato a dare 1000 euro a Caio, ma non avendo denaro liquido consegna in pagamento a Caio, che accetta, un bene mobile del valore di mille euro.

Quò ad primum caput, quod diminutio contingens in presenti Numeratione in fiscalium exactiōe ob foculariorum deficientiam, diuidatur aequaliter pro debitis ratis inter Regiam Curiam, eiusque fiscalium Conſignatarios exceptis ijs, quae in feudum conceſſa reperiuntur, quae à contributione praedicta immunita conſeruentur; & ſuper reclamationibus tam pro parte Regy ſiſci, quam pro parte Vniuerſitatum propositis, ſuò proponendis, ea prius executioni demandata, & in taxam reposita, prouidebitur, ſeruata in omnibus forma literarum Sua Catholica Maieſtatis.

Reſpectu ſecundi, & tertij capitis, quod nulla fiat immutatio Conſignatariorum à Terris, & locis, in quibus ad praesens ſituati inneniuntur iuxta praecedentem ſituationem anni 1648. verùm in caſibus, in quibus ex cauſa praedicta diminutionis foculariorum contingerit dare refectionem exactiōis, vel aliquos ex Conſignatarijs mutare, refectione praedicta, & assignatio fiat in Terris conuicinioribus eiſdem, vel ſaltim proximioribus Prouincia, & reſpectu mutationis faciendae Conſignatariorum, fiat gradatim, & ſucceſſiue, primo loco ex Conſignatarijs minoris ſummae, & deinde ex illis, qui nouiſſimò fiscalia praedicta emerunt.

Et quò ad quartum caput, prouiſum pariter, & decretum eſt, diminutionem exactiōis ob foculariorum deficientiam Conſignatarijs in praesenti Numeratione obueniens, cedere debere reſpectu annualitatis, firmis remanentibus capitalibus in ea quantitate, in qua ad praesens deſcripta reperiuntur.

Nel caso, quindi, di una diminuzione dei fuochi era prevista la *refectionem exactiōis*, cioè il completamento della rendita e ad ogni modo i capitali rimanevano immutati nella quantità nella quale erano descritti, ma in presenza di una diminuzione dei fuochi si sarebbe avuta una diminuzione delle annuità, diminuendo l'interesse. Questo punto spiega perché Carlo Vergara aveva fatto la partita di giro dei 6021 ducati, avendo per esperienza previsto la possibilità che in presenza di un acquisto a prezzo inferiore si potesse abbassare il capitale. Non aveva quindi lo scopo di nascondere ad Antonio Ferrillo Doria il vero prezzo d'acquisto, ma di concerto con la venditrice, garantire il capitale iscritto nei libri del Real Patrimonio.

Ed ecco il risultato della Numerazione con il confronto con la precedente e il calcolo della diminuzione del 22.1 % del capitale e dei fuochi, che toccava a tutti indistintamente.

Di modo che ſtando taſſato il preſente Regno iuxta la detta Situatione dell'anno 1648, in detti fuochi num. 499647 $\frac{1}{2}$ & per eſſi in detti ann. duc. 1991956 $\frac{1}{2}$ assignati come ſopra alla Regia Corte annui duc. 1014760 $\frac{1}{2}$ & à Conſignatarij annui duc. 977195. 4. 6. $\frac{1}{2}$ & fra di eſſi annui duc. 42229. $\frac{1}{2}$ in feudum; Et reſtando pro nunc la preſente noua general Numeratione in detti fuochi numero 394721 $\frac{1}{2}$ & per eſſi detti annui duc. 1560570. 1. 17 $\frac{1}{2}$ viene à diminuire fuochi numero 104925 $\frac{1}{2}$ & per eſſi annui duc. 431385. 3. 7 $\frac{1}{2}$ quali repartiti alle dette annue quantita assignate come ſopra alla detta Regia Corte, & a Conſignatarij, non comprendoci la detta ſumma de annui duc. 42229. $\frac{1}{2}$ de ſifcali in feudum, quali per non ſtare ſoggetti al pagamento di Adoꝝ, Releuij, e Donatiui non patiſcono diminutione, anco in executione del preinſerto decreto della Regia Camera facta relatione in Regio Collaterali Conſilio, viene ad importare il mancamento annui duc. 22. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ per ogni cento docati d'intrata, & grana 22 $\frac{1}{10}$ per docato, & perciò reſtano.

Alla Regia Corte annui ———— d. 801940. 3. 15 $\frac{1}{2}$

A Conſignatarij incluſoci per intero li ſu-
detti ann. d. 42229. $\frac{1}{2}$ feudali, altri ann. d. 758629. 3. 1 $\frac{1}{2}$

In tutto ſono li medeſimi ann. duc 1560570. 1. 17 $\frac{1}{2}$ che hà da pagare il preſente Regno pro nunc, iuxta detta noua general Numeratione. ———— d. 1560570. 1. 17 $\frac{1}{2}$

Non resta che prendere atto delle ultime disposizioni riferite nell'introduzione. Anzitutto gli ordini reali, trasmessi nella Prammatica VII.

EL REY²⁶, Y LA REYNA GOVERNARORA

.....

solo doveis dezir, que el remitir el residuo jugais por conveniente, tanto por el descanso de essos Vasallos y consuelo suyo, quanto para facilitar las cobranzas corrientes con este desaogo [...] he tenido por bien de venir (no obstante las razones, que podian asistir al Regio Fisco para gozar sin disminucion la situacion, que se hizo à la Caxa militar) en que el daño de los fuegos, que se reconoze en la presente Numeracion ha tenido el Reyno, se reparta entre el Regio Fisco, y los Consignatarios de fiscales, rateandose por el dominio que dellos tubieren, quedando salvo en lo venidero el derecho que tubiere [...]

y en lo ultimo que me representays de la remission de los residuos tanto, que se deven al Fisco, quanto à los Consignatarios de fiscales, y Acreeedores instrumentarios; attendiendo a los meritos de essos Vassallos, y à los trabajos, que han padecido, y à la estimacion, que tengo de los muchos servicios, que han echo, y los que continuaran en adelante, he tenido por bien de remitir desde luego todo lo que perteneze à residuos pertenecientes al Regio Fisco, y suspender los que deven à Consignatarios, y Acreeedores instrumentarios; Y os encargo, y mando deys la orden, que convenga, para que se cobre solamente lo corriente, quitando la molestia, que los pueden dar por lo passado; ... De Madrid a veynte de Marzo de 1668. Yo la Reyna.

Die 5 mensis Decembris 1668 Neapoli, Excellentissimus Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus egeneralis, Et providet, decersit, atque mandat, quod retrospectiva Regales litera Suae Maiestatis exequantur iuxta ipsarum seriem, continentiam, & temorem ...

Per esequitione de quali preinferti ordini di S.M. e di S.E. si sono per questa Regia Camera sotto li 4 di gennaio 1669 spediti gli ordini necessari diretti alli Magnifici Percettori, e Tesorieri provinciali del presente Regno, acciò havessero descritto, e notato nelli libri di loro officij le Università di loro Provincie respective, e ciascuna di esse per il numero di fuochi, nelli quali pro nunc sono remaste liquidate in conformità delli Cedolari de' detti fuochi a loro consignati, con esigerne a beneficio della Regia Corte dal primo di detto mese di Gennaro 1669 e per l'avvenire le impositioni ordinarie, & straordinarie, con ordine espresso, che havessero desistito dall'esattione di quello deveno le Università predette tantum alla detta Regia Corte per dette loro impositioni ordinarie, & straordinarie per tutto Dicembre dell'anno passato 1668 & anco suspendendo, lo che sono remaste, dovendo alli Assignatarij sopra di esse situati, & alli Creditori instrumentarij per tutto detto tempo, quali Università non si debbiano molestare per le cause predette, [...] Ordinandosi parimente alle Università predette, che nelli tempi debiti senza altro ordine particolare di detta Regia Camera debbiano pagare alli Assignatarij sopra quelle situati, lo che a ciascuno conterà esser stato assegnato in virtù delle fedì, se li consigneranno firmate da uno delli quattro Magnifici Rationali di detta nuova Numeratione, e Situatione ...

²⁶ - Carlo II (1661-1700) fu l'ultimo Asburgo di Spagna. Alla morte del padre, Filippo IV, avvenuta nel 1665, prese il governo la madre Maria Anna d'Asburgo (1634-1696), Arciduchessa d'Austria, che gli era contemporaneamente anche nonna materna e zia paterna.